

## *L'atto interruttivo non può ridurre la prescrizione*

I giudici nazionali hanno l'obbligo di disapplicare le disposizioni interne che fissano, in presenza di atti interruttivi, un limite massimo al corso della prescrizione del reato. È questo il principio sancito dalla sentenza n. 2210 depositata lo scorso 20 gennaio con la quale la terza sezione della Corte di cassazione, rigettando la relativa doglianza dell'imputato, ha disapplicato la specifica norma (contenuta negli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale) che, in presenza di atti interruttivi, individua il limite massimo al corso della prescrizione di un reato nel «termine prescrizionale aumentato di un quarto». Tali disposizioni, secondo la Corte «fissando un limite massimo al corso della prescrizione pur in presenza di atti interruttivi, pari alla regola del termine prescrizionale più un quarto» impedirebbero allo stato italiano di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione europea imposti dall'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (Tfue). Le conclusioni raggiunte, come espressamente indicato dalla Suprema corte, costituiscono un corollario dei principi espressi dalla Grande camera della Corte di giustizia Ue nella sentenza dell'8 settembre 2015 (causa C-105/14, cd. caso Taricco) la quale, adita con ricorso pregiudiziale dal Gup di Cuneo, ha fatto discendere dall'interpretazione dei primi due paragrafi dell'art. 325 del Tfue l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale, anche in malam partem, ossia qualora dalla stessa discendano effetti sfavorevoli per l'imputato. Tale disapplicazione, peraltro, non provoca la reviviscenza parziale della disciplina previgente in quanto non incide sulla norma abrogatrice (e sull'effetto abrogativo) ma appunto, secondo l'esplicita indicazione della Corte di giustizia, comporta solo l'applicazione del termine massimo già previsto per i reati contemplati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale. La Terza sezione della Corte, in conclusione, inserendosi nel solco già tracciato dai giudici europei, ha aggiunto un ulteriore tassello al pericoloso orientamento anti garantistica derivante dal diritto dell'Ue, orientamento già avviato con la pronuncia Melloni in materia di estradizione. Sul punto, tuttavia, non si può fare a meno di dare conto dell'orientamento diametralmente opposto espresso dalla sez. II della Corte d'appello di Milano (18/9/2015) la quale, alla luce consolidata della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che identifica la prescrizione in un istituto di diritto sostanziale soggetto alla garanzia della legalità dalla Costituzione prevista dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, ha sollevato la relativa questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 130/2008, disposizione con la quale era stata data esecuzione al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.

*Stefano Loconte e Giancarlo Marzo*